

TARI

(Tassa sui rifiuti)

(Entrata in vigore nel 2014 - Legge 147/2013)

IUC

(Imposta unica comunale che racchiude Imu, Tari e Tasi)

La tassa sui rifiuti (TARI) è la tassa relativa alla gestione dei rifiuti; è stata introdotta il 27 dicembre 2013 con la legge di stabilità per il 2014 in sostituzione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in vigore solo nel 2013 (TARES), che a sua volta ha sostituito la Tassa sui rifiuti solidi e urbani (TARSU) e la Tariffa igiene ambientale (TIA) in vigore fino al 2012. Tale tributo è una componente dell'imposta unica comunale (IUC) insieme all'imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI). Il nuovo tributo è destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Presupposto di imposta Collegato all'erogazione e alla fruizione del servizio di raccolta rifiuti urbani e assimilati agli urbani.

CLASSIFICAZIONE RIFIUTI

- Rifiuti urbani (domestici)
- Rifiuti assimilabili (rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani, es. imballaggi in plastica, tessuti, verde pubblico..)
- Rifiuti non assimilabili (speciali non assimilabili e rifiuti pericolosi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, es. olio dei motori, solventi, materiale medico..)

Il comune con proprio regolamento definisce i rifiuti assimilabili.

Base Imponibile Immobili ed aree suscettibili di produrre rifiuti.

Soggetti passivi Chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti

In caso di pluralità di possessori o detentori, sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In caso di uso temporaneo, se nello stesso anno solare la detenzione non supera i 6 mesi, la tari è dovuta solo dal proprietario o usufruttuario, non utilizzatore

Calcolo della tassa

Utenze domestiche: $Q_f \times M_q + M_{agg} - R_{id} + Q_v \times Periodo$

Utenze Non Domestiche: $(Q_f + Q_v) \times M_q + M_{agg} - R_{id} \times Periodo$

Tariffa

Il comune entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio (120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o 180 giorni se termine straordinario) delibera le tariffe.

Il Comune può scegliere il criterio con il quale determinare la tariffa, deve in ogni caso provvedere alla copertura totale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani:

1. Criterio fissato dal Decreto Ronchi ex Dpr 158/1999, (criterio già utilizzato per le vecchie Tarsu, Tia e Tares), che individua 21 categorie per i comuni fino a 5000 abitanti e 30 per quelli superiori e che utilizza dei coefficienti medi di produttività determinati dalla normativa, il comune ha comunque il potere di aumentarli o diminuirli rispettando i massimali definiti dalla Legge.

Le tariffe sono differenziate tra utenze domestiche e utenze non domestiche:

Le utenze domestiche pagano in base ai mq ed al numero di familiari residenti.

Le utenze non domestiche invece versano in funzione dei mq e degli indici medi di produttività dei rifiuti.

la tariffa è composta da una parte fissa, riferita al costo fisso del servizio, calcolata rispetto alla superficie dell'immobile e una parte variabile, riferita ai costi variabili in base alla quantità dei rifiuti raccolti e smaltiti calcolata mediante appositi coefficienti di produttività.

La parte variabile non si applica alle pertinenze

2. Tariffa puntuale, che ha una natura corrispettiva, legata alla quantità dei rifiuti effettivamente prodotti dalla singola utenza. Rispetta il principio di "CHI INQUINA PAGA".

Si considera il costo del servizio moltiplicato per unità di superficie moltiplicato per un coefficiente di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti, valutando gli usi e la tipologia di attività svolta. La quantità di rifiuti si misura in base agli svuotamenti, o ai bidoni, o alle buste o in base al peso. Pertanto per poterla applicare integralmente, il comune deve avere appositi mezzi e strumenti.

3. Entrambi i criteri che prevedono l'utilizzo delle 21/30 categorie, la quota fissa e la quota variabile in parte calcolata con i coefficienti della puntuale, quindi una parte della quota variabile si commisura con gli svuotamenti.

La parte variabile non si applica alle pertinenze

Alla tariffa si applica l'addizionale provinciale del 5% (La provincia ha facoltà di diminuirla fino a 4 punti, può andare dall'1% al 5%)

LA TARIFFA PUNTUALE PER LEGGE E' OBBLIGATORIA DAL 31/12/2020, E' PREVISTA ANCHE L'APPLICAZIONE DEL CRITERIO MISTO

P.S.

La quota stato è stata abolita (applicata solo nella TARES, tributo comunale sui servizi in vigore nel 2013)

Riduzione Il consiglio comunale può prevedere ai sensi del comma 659 le riduzioni nel regolamento, relative ai casi di abitazioni unico occupante, abitazione a disposizione per uso stagionale, abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, fabbricati rurali ad uso abitativo, agevolazioni per utenza domestica compostaggio in proprio.

Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659

- Riduzioni obbligatorie per legge (incrementabili dal comune con regolamento):

* Tariffa ridotta dal 80% al 100%, in caso di:

- mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti.

- effettuazione dello stesso in violazione delle norme.

- interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione di danno o pericolo riconosciuta dall'autorità sanitaria.

* Tariffa ridotta dal 60% al 100% nelle zone dove non è effettuata la raccolta. La tariffa ridotta è graduale e determinata in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona servita.

* Riduzioni calcolate in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero ((Riduzione basata sul Kd dell'UND)

* Dal 2015 riduzione per soggetti AIRE già pensionati

Esenzioni Immobili che producono rifiuti speciali e aree scoperte pertinenziali (terrazze scoperte) di unità domestiche ed aree condominiali ed ogni immobile o aree non suscettibile di produrre rifiuti*

Regolamento Nel regolamento si disciplina il criterio di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie, le riduzioni, l'individuazione delle attività produttive di rifiuti speciali e modalità di riduzione

Dichiarazione Entro il 30/06 dell'anno successivo a quello dell'inizio occupazione o quanto previsto da regolamento comunale

Versamento

In base a quanto deliberato dal comune - Almeno due rate con scadenze semestrale o un numero di rate superiore a due con scadenza prefissata - A differenza dell'Imu e della Tasi la TARI è pre-calcolata dal Comune con invio di bollettini al domicilio del contribuente

Modalità di versamento con F24 (tributo da indicare 3944) o bollettini o altre modalità tracciate

***ESENZIONI**

- a) unità immobiliari prive di mobili, suppellettili, macchinari (aree produttive) e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. In particolare, le utenze domestiche prive di arredo e mobilio se servite da utenze condominiali oppure da utenze comuni a più unità immobiliari (es. servizio idrico, servizio gas ...) qualora non sia possibile la cessazione autonoma;
- b) le superfici degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti risultino ubicati in aree scoperte e sia in locali, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e comunque ogni area destinata al pubblico;
- c) le centrali termiche e di condizionamento, cabine di verniciatura, cabine elettriche, vani ascensore, celle frigorifero, forni e locali di essiccamento e stagionatura senza lavorazione, serbatoi, cisterne, silos, impianti o magazzini o linee produttive completamente automatizzati, e simili, ove non si abbia di regola la presenza umana;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data effettiva di inizio dei lavori fino alla data riportata nella certificazione di fine lavori ovvero, se antecedente, di inizi dell'occupazione, sempre che non vengano utilizzati e, qualora si tratti di immobili adibiti a civile abitazione, non risulti che vi siano persone comunque residenti anagraficamente nell'unità stessa;
- e) i solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, se non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- f) le soffitte, i ripostigli, gli stenditoi, le lavanderie, i soppalchi e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1,80;
- g) gli edifici, accatastati in categoria E/7, in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- h) le superfici non chiuse con strutture fisse, quali terrazzi, balconi, porticati, verande ad eccezione delle superfici operative delle utenze non domestiche;
- i) i fabbricati danneggiati, non agibili/non abitabili e le relative aree scoperte, purché l'inagibilità/inabitabilità sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati;
- j) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- k) le aree delle utenze non domestiche se adibite ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, nonché le aree delle utenze non domestiche adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli;
- l) gli immobili di stretta pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, dell'allevamento, florovivaismo e della silvicoltura, come ad esempio i locali di ricovero delle attrezzature e delle derrate, i fienili, le stalle, le serre per l'esposizione delle piante, con esclusione della parte abitativa della casa colonica e degli spazi destinati alla vendita dei prodotti al dettaglio, alla somministrazione e alla ricettività;
- m) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti solidi assimilati agli urbani per i quali il tributo è dovuto;
- n) sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, sale per degenti malattie infettive;
- o) aree scoperte pertinenziali o accessorie delle civili abitazioni, quali balconi, terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini, parchi, le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, ascensori, stenditoi o luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.